

POLIZZA VITA

L'importanza della giusta protezione

Sarà per la scaramanzia, ma in Italia sono appena 700mila le persone assicurate contro il rischio di decesso prematuro, un settimo del fabbisogno totale. Eppure ci sono convenienze, alternative e agevolazioni

di Carlo Giuro

È una di quelle coperture assicurative che, assieme alla responsabilità civile del capofamiglia, dovrebbero trovare sempre collocazione nel portafoglio del risparmiatore come strumento di protezione familiare. Le polizze caso morte coprono il **rischio di prematuro decesso dell'assicurato**, garantendo il pagamento di un capitale al nucleo familiare. Possono essere proposte come prodotto a sé (**stand alone**) o legato invece a un contratto di finanziamento (**creditor protection insurance**) in maniera tale che la prestazione assicurativa estingua l'esposizione debitoria.

Nella realtà dei fatti la **diffusione delle polizze** caso morte è davvero risibile. Secondo dati **Iama** a fine 2012 le temporanee caso morte (tcm) raccoglievano solo 440 milioni di euro e le assicurazioni legate ai finanziamenti 1.250 milioni. Per quanto riguarda il 2013 la raccolta delle temporanee caso morte è stata di 465 milioni in crescita del 5%, un dato non esaltante per poco più di 700mila persone assicurate. Per quanto riguarda le polizze legate a un contratto di finanziamento la raccolta è stata superiore a 1,1 miliardi, in calo del 4% rispetto all'anno precedente, principalmente a causa della diminuzione dell'erogazione di credito, anche se in parte è stato compensato dall'incremento percentuale delle polizze di copertura sul

totale dei crediti concessi.

Tra i motivi della ridotta diffusione vi è sicuramente un deficit di cultura assicurativa ma anche una **barriera psicologica** rappresentata dalla scaramanzia. Infatti, il processo decisionale che porta all'acquisto della polizza ci costringe a pensieri spiacevoli e la polizza caso morte, che paga al decesso dell'assicurato, è associata a un fatto doloroso e traumatico. Secondo i calcoli di **Sigma Swiss Re**, nonostante l'obbligatorietà dell'assicurazione caso morte per molte categorie di persone (per coloro

SI TRATTA DI UNA COPERTURA CHE GARANTIRÀ ALLA FAMIGLIA UN SIGNIFICATIVO SOSTEGNO ECONOMICO

che stipulano un mutuo immobiliare, per esempio), tale forma di assicurazione copre in Italia solo un settimo del fabbisogno totale, paragonato a un quarto in Germania e metà negli Usa (mentre i protection gap sono di valore comparabile perché il reddito medio in Italia è più basso).

Le assicurazioni sulla vita sono polizze che hanno l'obiettivo di tutelare i beneficiari indicati dall'assicurato dalle conseguenze negative di tipo finanziario che potrebbero insorgere in caso di prematura

scomparsa dell'assicurato stesso. Queste polizze sono definite **temporance** perché agiscono su un intervallo di tempo determinato, da un minimo di 1 o 2 anni a oltre 20. La durata massima comunque incontra il limite dell'età: nella gran parte dei casi, l'assicurazione non vale sopra i 75 anni. Il meccanismo di funzionamento è semplice: se in questo periodo l'assicurato muore il beneficiario riceve il capitale assicurato, anche se il decesso avviene nel primo anno di attività della polizza (la eventuale e augurabile sopravvivenza dell'assicurato estingue invece il contratto e la compagnia trattiene il premio). Il prezzo pagato dall'assicurato è un premio, le cui determinanti sono rappresentati dall'età, dalla durata, dal capitale assicurato scelto. Va sottolineato come fino al 21 dicembre 2012 vigesse anche una differenziazione per sesso (la donna vive mediamente 5 anni in più rispetto agli uomini) ma in applicazione anche in Italia della direttiva 2004/113/CE (gender directive) è ora applicata la **parità di trattamento** anche nei rapporti assicurativi.

Vi è una differenza sostanziale tra le **polizze stand alone** (in prevalenza distribuite dalle reti agenziali assicurative) e le **cpi** (distribuite soprattutto dal sistema bancario). Le prime sono sempre a premio annuo periodico mentre le **cpi** sono a premio unico (si paga cioè una volta sola all'ac-



L'evoluzione normativa sulle coperture assicurative

Recentemente l'**Eiopa**, l'Autorità di vigilanza europea, nel sottolineare l'utilità delle polizze caso morte, in quanto tutela dei bisogni del consumatore, rimarca però la presenza di una serie di **criticità sensibili**. In primo luogo l'elevata complessità e differenziazione dei prodotti che, combinati con una forte asimmetria informativa, non consente un'agevole comprensione da parte dell'assicurato. Poi la frequente non adeguatezza del livello consulenziale fornito dalle reti di vendita e un'informativa spesso carente che non consente al consumatore di confrontare le diverse offerte.

In Italiana sono stati vari i provvedimenti dell'Ivass che hanno aumentato il livello di trasparenza ed efficienza del settore a beneficio del consumatore, richiedendo però adeguamenti contrattuali e amministrativi da parte degli operatori. Con il **regolamento 35 del 26 maggio 2010** si obbliga a porre in evidenza i costi gravanti sul contraente, con indicazione della quota parte percepita dall'intermediario, la trasparenza della modalità di calcolo del premio non goduto in caso di estinzione anticipata del mutuo/disdetta del contratto e l'impossibilità di svolgere da parte delle banche il contemporaneo ruolo di intermediario e beneficiario della polizza. Il **provvedimento 2942 del 6 dicembre 2011** ha poi di fatto ribadito quest'ultimo concetto. Nel **decreto Salvitalia** è stato inserito un emendamento, il 36 bis, dove si dichiara «scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario». Il **decreto Liberalizzazioni** (24 gennaio 2012, n.1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n.27) prevede che nel caso in cui le banche e gli altri intermediari finanziari condizionino l'erogazione di un mutuo immobiliare o di un credito al consumo alla stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita, devono sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche e agli intermediari finanziari, riconoscendo al cliente la possibilità di ricercare sul mercato una polizza vita più conveniente che l'ente deve accettare senza variare le condizioni per l'erogazione di quanto richiesto. Il consumatore ha 10 giorni di tempo per ricercare altre offerte e scegliere liberamente. In attuazione del decreto, il **regolamento Isvap n. 40** ha fissato i contenuti minimi della polizza vita e ha definito uno standard di preventivo per consentire di poter più facilmente confrontare i prodotti. Inoltre ha disposto che dal 1° settembre 2012 le imprese che commercializzano tali prodotti devono mettere sul proprio sito un servizio gratuito di preventivazione.

censione del contratto di finanziamento con la copertura connessa). Tornando al meccanismo di funzionamento, è **possibile assicurare un capitale costante o variabile**. In quest'ultimo caso, aumenta o diminuisce di una percentuale prefissata man mano che passano gli anni; la scelta dipende dall'uso che se ne vuole fare. Un capitale crescente serve a combattere gli effetti dell'inflazione; uno che diminuisce, invece, può servire se l'assicurazione ha come obiettivo quello di fornire liquidi per pagare il mutuo, e quindi, man mano che passano gli anni, diminuisce anche l'ammontare del mutuo stesso. In genere se il capitale assicurato è inferiore a 150mila euro, per completare la polizza basta compilare un questionario sanitario. Per tutelarsi, però, le compagnie prevedono

un periodo di carenza di sei mesi; la copertura scatta quindi sei mesi dopo la firma. Valenza particolare assume poi il **profilo fiscale** delle polizze caso morte. Prima del 2000 (dlgs 47/2000) esiste una distinzione temporale, ante o post 31/12/2000, in funzione della data di stipula della polizza e della sua finalità: tra contratti aventi **natura finanziaria** (polizze rivalutabili, unit e index linked che si propongono cioè di attivare un processo di investimento del premio) e contratti di **copertura del puro rischio** (polizze caso morte, polizze infortuni, long term care) cui si riconosce una finalità previdenziale. Più nello specifico per le polizze stipulate entro il 31/12/2000 non si prevedeva distinzione di finalità, essendo accomunate quindi sia quelle finanziarie sia quelle di

copertura del puro rischio. Si prevedeva in primo luogo l'applicazione dell'imposta sulle assicurazioni del 2,50% sui premi da corrispondersi alla compagnia. I premi erano poi detraibili con aliquota del 19%, nel limite di un importo di 1.291,14 euro annui, importo alla formazione del quale concorrono anche i premi per le assicurazioni infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori. Ante decreto 47/2000 la detraibilità del premio vita è consentita a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a cinque anni e che comunque, durante il predetto periodo non sia prevista la possibilità di concessione di prestiti.

Per i contratti assicurativi stipulati invece successivamente al 31/12/2000 **non è prevista più l'applicazione di imposta** sulle assicurazioni del 2,50% sui premi versati. Con il dlgs 47/2000 è possibile poi la detrazione del premio, sempre con aliquota del 19% e nel limite di un importo di 1.291,14 euro annui alle sole assicurazioni caso morte, infortuni e long term care. Le **polizze a contenuto finanziario non godono quindi più di alcuna agevolazione fiscale**.

Nel Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 sull'Imu si prevedeva la riduzione al 50% dell'importo detraibile che passa dagli attuali 1.291,14 euro (vecchi 2.500.000 di vecchie lire) a 630 euro per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013. Dal periodo d'imposta 2014 veniva poi prevista la riduzione di soli 230 euro a decorrere dal periodo d'imposta 2014. Si specificava inoltre come in tale plafond di detraibilità sono compresi i premi vita e infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d'imposta 2000. Il 15 ottobre 2013 è stato poi approvato un emendamento in sede di conversione del decreto Imu che **allevia la penalizzazione** precedentemente prevista. Viene infatti da un lato confermata la riduzione degli incentivi per il 2013: tutte le polizze vita sottoscritte prima del 2000 e quelle di puro rischio sottoscritte dopo il 2000 che godevano di una detrazione ai fini Irpef del 19%, con un tetto massimo di 1.291,14 euro, vedranno la soglia dimezzata a 630 euro. Dal 2014 però la soglia di detraibilità, precedentemente ridotta a 230 euro viene innalzata a 530 euro.

Di estrema rilevanza poi la previsione secondo cui le polizze long term care, in considerazione della particolare rilevanza sociale, continueranno a godere del tetto dei 1.291,14 euro. ■